



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA
P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano
Tel 0534/38003 Fax 0534/37666

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 23/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di marzo alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm...

Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO	SCRUTATORE
TANARI MARIA ELISABETTA	SINDACO	P	F	
MALAVOLTI MAURIZIO	VICE SINDACO	P	F	
INSARDA' CAMILLA	ASSESSORE	P	F	
DELLA TORRE ENRICO	ASSESSORE	P	F	X
GUIDOTTI ALESSANDRO	ASSESSORE	P	F	
BIAGIOLI LUCA	CONSIGLIERE	P	F	
BARTOLONI TIZIANO	CONSIGLIERE	P	F	X
GWIAZDA PAOLO MARCO	CONSIGLIERE	P	F	
MELLINI MANUELA	CONSIGLIERE	P	F	X
RIGHI MARIA LUISA	CONSIGLIERE	A		
MANZALINI MIRELLA	CONSIGLIERE	P	F	
BRASA MASSIMO	CONSIGLIERE	P	F	
CAPPELLI EZIO	CONSIGLIERE	P	F	

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Piera Nasci .

In qualità di Sindaco, la Sig.ra Maria Elisabetta Tanari assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti, che in particolare al comma 652 cita: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2015, il quale all'articolo 10 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore, integrato dei Costi Comunali, ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato in data odierna, con deliberazione di Consiglio Comunale, in questa sede confermato, dal quale emergono costi complessivi relativi alla gestione dei rifiuti comunali per l'anno 2017 di **€ 1.069.860,12**;

CONSIDERATO che il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari ad **€ 1.069.860,12** e la copertura voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%. Nella determinazione delle tariffe il costo da coprire dovrà essere pari ad **€ 1.029.860,12** in quanto la differenza sarà coperta con gettito derivante da attività di accertamento per un importo pari ad **€ 40.000**;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

VALUTATO che nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari di cui sopra, sono state prese in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune applica a specifiche tipologie di utenza, così come è previsto dal Regolamento relativo all'applicazione della rifiuti;

CONSIDERATO che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e che i costi di cui all'approvato PEF 2017 sono stati suddivisi tra COSTI VARIABILI (CRT + CTS + CRD + CTR) e COSTI FISSI (CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK) in base alle classificazioni degli stessi di cui al DPR 158/99 - all. 1 punto 2.2 (Costi Comuni – CC) e punto 2.3 (Costi d'Uso del Capitale - CK);

CONSIDERATO che la ripartizione dei costi del Piano Economico Finanziario è stata altresì effettuata attribuendo quota parte dei costi di parte variabile (CRT e CRD), ai costi di parte fissa, in particolare ai CGG, costi generali di Gestione, allo scopo di considerare parte del personale dei relativi servizi, nella voce di competenza. Tale disciplina è riportata nella norma DPR 158/99, laddove presume che nei CGG vanno ricompensati quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

VISTA L'elaborazione dei dati contenuti nella banca dati TARI del Comune, ha portato al numero posizioni , alle superfici, ad un totale complessivo degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa per il nuovo anno come da dati riportati nell'allegata tabella A);

CONSIDERATO che Il DPR 158/99 attribuisce ai coefficienti necessari per le elaborazioni delle tariffe domestiche e non domestiche, range di valori in base al numero di abitanti del Comune, distinguendo la categorie ammesse ed i valori in particolare per i Comuni con numero abitanti inferiore e superiore ai 5000;

TENUTO CONTO che Il Comune di Gaggio Montano ha numero abitanti molto prossimo alle 5000 unità, potenzialmente variabile di anno in anno e che lo potrebbe far rientrare, annualmente, fra i comuni inferiori ai 5000 o superiori. Pertanto, nelle more della piena attuazione della disciplina del DPR 158/99 e per continuità con le annualità precedenti, si è scelto comunque di disciplinare il numero categorie ed i range di valori ammissibili per i Comuni sopra i 5000 abitanti, come da allegata tabella A);

TENUTO CONTO CHE la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività con una ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, mantenuta inalterata rispetto all'anno 2016, nel rapporto di **61,38%** e **38,62%**, con un accostamento temporale graduale al risultato matematico derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento k_a e k_b per utenze domestiche e k_c e k_d per le utenze non domestiche, come sotto specificato;

•

VALUTATO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

VISTO che per le utenze domestiche sono stati utilizzati i valori minimi del coefficiente K_b mantenendo

così inalterati i criteri già utilizzati per la determinazione delle tariffe TARI dell'anno 2016;

VISTO inoltre che per le utenze non domestiche sono stati utilizzati i valori medi dei coefficienti Kc e Kd (ad esclusione delle cat. und 3, und 22, und 24, und 27 - per le quali sono stati utilizzati i coefficienti minimi), mentre per la cat. und 20, sono stati utilizzati i coefficienti Kc e Kd nel loro valore massimo, mantenendo così inalterati i criteri già utilizzati per la determinazione delle tariffe TARI dell'anno 2016, intervenendo rispetto all'anno 2014 sulle percentuali Ps nel range minimo-massimo del 50% (ai sensi del modificato comma 652 art. 1 della Legge 147/13) dei coefficienti kc e kd delle sole categorie und 22, und 24, und 27, utenze già enormemente appesantite dal passaggio TARSU/TARES/TARI, al fine di garantire una continuità tariffaria rispetto al 2016;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 14 .del 15/04/2016 .con la quale sono state approvate le tariffe TARI dell'anno 2016;

VISTE le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99;

RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2017 , secondo i coefficienti di produttività come da allegato A);

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO Il Decreto legge 244/2016, Milleproroghe 2017, convertito in Legge 19/2017, che all'art. 5 comma 11 ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 al 31 marzo 2017;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. Di prendere atto del Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti anno 2017, approvato in data odierna dal Consiglio Comunale;
2. di approvare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 10 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale, come da criteri di cui all'allegato A);
3. di quantificare in **€ 1.069.860,12** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
4. di fissare le scadenze della 1^a e 2^a rata TARI 2017 rispettivamente il 16/06 ed il 16/11;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
6. Di dichiarare, con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA
P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano
Tel 0534/38003 Fax 0534/37666

Servizio Ragioneria

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017**

Il sottoscritto LORETTA PALMIERI, Responsabile del Servizio Ragioneria, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 13 del 22/03/2017.

Gaggio Montano, 22/03/2017

F.to digitalmente
Il Responsabile del Settore
LORETTA PALMIERI



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA
P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano
Tel 0534/38003 Fax 0534/37666

Parere di regolarità contabile

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017

Sulla presente proposta di deliberazione n° 13 del 22/03/2017, si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

F.to digitalmente
Il ragioniere capo

LORETTA PALMIERI

Letto approvato e sottoscritto.

F.to digitalmente
IL PRESIDENTE

Maria Elisabetta Tanari

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO/ F.F.

Piera Nasci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn., la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi partire dal 04/04/2017.

Data 04/04/2017

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione
Chiara Tonielli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/03/2017 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

All. B)

TARIFFE TARI 2017 - UTENZE DOMESTICHE

N. COMPONENTI	Tariffa PF	Tariffa PV
1	0,77426	41,39873
2	0,90975	96,59704
3	1,01621	124,19620
4	1,10332	151,79536
5	1,19042	200,09388
6>	1,25817	234,59282

AII. C)

TARIFE TARI 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	DESCRIZIONE CATEGORIA	€/mq	€/mq
		Tariffa PF	Tariffa PV
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme	0,78303	0,65584
02	Cinematografi e teatri	0,43437	0,37573
03	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	0,74651	0,62373
04	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	1,19587	1,00084
05	Stabilimenti balneari	0,55661	0,46335
06	Sale esposizioni, autosaloni	0,62835	0,52358
07	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	2,06403	1,72789
08	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	1,49098	1,23511
09	Case di cura e riposo	1,64799	1,37605
10	Ospedali	1,55268	1,31560
11	Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale	1,89581	1,58538
12	Banche e istituti di credito	0,83789	0,70373
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	1,75757	1,47097
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	2,11860	1,77387
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,87660	0,73387
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	1,59706	1,33348
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	1,88992	1,58046
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	1,35638	1,14001
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,82116	1,71527
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,33280	1,11827
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,19179	0,99441
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	6,59780	5,52123
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	7,07277	5,91841
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	5,76252	4,58670
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	3,47381	2,91019
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,04264	2,54483
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,90790	7,45175
28	Ipermercati di genere misti	2,29802	1,92371
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	5,18380	4,33973
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	1,50742	1,26422